STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

ISCRIZIONE AL REA PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: ADEMPIMENTI E OBBLIGHI

Pubblicato il12 Maggio 2024 di Sabatino Pizzano

Il Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (REA) è un registro che integra i dati del Registro delle imprese con informazioni di carattere economico, statistico e amministrativo. Le associazioni sportive dilettantistiche dotate di partita IVA che esercitano un'attività economica secondaria e strumentale rispetto allo scopo principale sono tenute all'iscrizione al REA. In questo articolo approfondiremo gli adempimenti e gli obblighi relativi all'iscrizione al REA per le associazioni sportive dilettantistiche, analizzando i soggetti obbligati, le attività oggetto di denuncia, i termini e le modalità di iscrizione, il versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio e la modulistica da utilizzare.

Soggetti obbligati

L'articolo 9, comma 2, del D.P.R. n. 581/1995 stabilisce che sono obbligati all'iscrizione al REA gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera di Commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali. La Circolare Ministeriale 9 gennaio 1997, n. 3407/C conferma che i soggetti iscrivibili al REA sono rappresentati da tutte le forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà e ausiliarietà rispetto all'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, sportiva, ecc. Per le associazioni sportive dilettantistiche, l'obbligo di iscrizione al REA ricade sul legale rappresentante.

Attività oggetto di denuncia al REA

Le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute a denunciare al REA le attività economiche svolte in modo secondario e strumentale rispetto all'oggetto principale dell'attività. Non è oggetto di informazione l'attività principale "istituzionale", come ad esempio la promozione dello sport. È importante sottolineare che la denuncia al REA è richiesta solo nel caso in cui le attività economiche siano rivolte all'esterno; le iniziative dedicate esclusivamente ad associati e tesserati che non siano fiscalmente configurabili quali attività d'impresa non costituiscono oggetto di segnalazione.

Esempi pratici

Vediamo alcuni esempi pratici di associazioni sportive dilettantistiche tenute all'iscrizione presso il REA:

- L'associazione sportiva dilettantistica "Flashdance", dedita alla promozione della danza moderna, decide di organizzare una serie di spettacoli a pagamento nei teatri.
- L'associazione sportiva dilettantistica "I delfini", dedita alla promozione del nuoto, decide di prendere in gestione il bar interno di una piscina rivolto indistintamente ad associati, tesserati e terzi (c.d. pubblico esercizio).

Termini e modalità di iscrizione

Le denunce da effettuare al REA devono essere presentate in forma esclusivamente telematica entro trenta giorni dall'inizio dell'attività economica o dalla manifestazione dell'evento denunciato, presso la Camera di Commercio competente. L'ufficio competente alla ricezione della richiesta è quello relativo alla provincia nella quale è ubicata la sede legale dell'associazione sportiva dilettantistica obbligata alla denuncia. Il modello va presentato all'Ufficio del Registro Imprese competente in base all'ubicazione della sede legale, anche se l'attività economica è esercitata esclusivamente in un'altra provincia, in quanto la sede statutaria è comunque considerata il centro direzionale, gestionale e amministrativo del soggetto collettivo.

Comunicazione Unica

Il D.L. n. 7/2007 ha introdotto l'obbligo di inviare i documenti richiesti per l'inizio, la variazione o la cessazione dell'attività di impresa al Registro delle Imprese tramite la Comunicazione Unica (ComUnica). Questa funzione consente di fornire all'ufficio del Registro delle Imprese, attraverso la presentazione di un unico modello, le informazioni relative all'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione, l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. I soggetti iscrivibili nel solo REA, tra cui anche le associazioni sportive dilettantistiche, sono tenuti all'utilizzo della ComUnica.

Versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio

I soggetti iscritti al REA sono tenuti al versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio. Per i soggetti iscritti al solo REA, il diritto annuale è determinato in misura fissa. Ogni singola Camera di Commercio può prevedere l'applicazione, all'importo base, di una maggiorazione fino ad un massimo del 20%. Il diritto annuale deve essere versato alla competente Camera di Commercio in relazione alla provincia in cui ha sede il soggetto interessato alla data d'iscrizione. Le associazioni che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella di ubicazione della sede principale devono effettuare il versamento alla competente Camera di Commercio con riferimento a ciascuna unità locale/sede secondaria.

Termini di versamento

Il versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio da parte delle associazioni sportive dilettantistiche deve essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. In linea generale, il diritto camerale deve essere corrisposto entro il 30 giugno o entro il 31 luglio con una maggiorazione dello 0,40%. Il soggetto che non approva il bilancio nei termini dovuti dovrà comunque effettuare il versamento entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Modalità di versamento

Il versamento del diritto camerale annuale deve essere effettuato in un'unica soluzione utilizzando il Modello F24. Nella Sezione "IMU ed altri tributi locali" vanno riportati il codice tributo "3850", il periodo di riferimento e, nello spazio riservato al "codice ente locale", la sigla automobilistica della provincia della Camera di Commercio a cui il pagamento è riferito. In alternativa, è possibile utilizzare i servizi online "pagoPA". I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare il versamento esclusivamente in via telematica. Quanto dovuto a titolo di diritto annuale può essere compensato con i crediti relativi ad imposte, tributi e contributi eventualmente disponibili. In caso di cessazione dell'attività e conseguente cancellazione dal REA nel corso dell'anno, il diritto annuale è comunque dovuto in misura intera, indipendentemente dai mesi di effettivo esercizio dell'attività.

Modulistica da utilizzare

Per l'iscrizione al REA, l'associazione sportiva dilettantistica che svolge anche attività economica deve compilare, tramite le funzionalità di "ComUnica" in formato telematico, il Modello R, sezione A, nella quale vanno indicate informazioni come la data dell'atto costitutivo, la data del decreto di riconoscimento del CONI, la denominazione, lo scopo, la durata (se determinata), la sede e il nome e cognome degli amministratori. Il Modello R può essere utilizzato anche nel caso di modifica dell'attività economica e dei dati dell'associazione (sezione B) o di cessazione di tutta l'attività economica nella provincia (sezione C). Inoltre, l'associazione sportiva dilettantistica può essere interessata alla presentazione di altri modelli presso la Camera di Commercio competente, come il

Modello UL per comunicare l'apertura o chiusura di un'unità locale e/o la modifica dell'attività esercitata, il Modello S5 per comunicare l'attività d'impresa svolta e l'intercalare P per fornire notizie relativamente alle cariche dell'associazione (es. presidente, vice-presidente).

Conclusioni

L'iscrizione al REA rappresenta un adempimento obbligatorio per le associazioni sportive dilettantistiche che esercitano un'attività economica secondaria e strumentale rispetto allo scopo principale. È fondamentale che le associazioni siano consapevoli dei soggetti obbligati, delle attività oggetto di denuncia, dei termini e delle modalità di iscrizione, del versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio e della modulistica da utilizzare. Una corretta gestione degli adempimenti relativi all'iscrizione al REA garantisce la trasparenza e la regolarità delle attività svolte dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Domande e Risposte

D: Quali sono i soggetti obbligati all'iscrizione al REA?
R: Sono obbligati all'iscrizione al REA gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera di Commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali. Per le associazioni sportive dilettantistiche, l'obbligo di iscrizione al REA ricade sul legale rappresentante.

D: Quali attività devono essere denunciate al REA dalle associazioni sportive dilettantistiche?
R: Le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute a denunciare al REA le attività economiche svolte in modo secondario e strumentale rispetto all'oggetto principale dell'attività. Non è oggetto di informazione l'attività principale "istituzionale", come ad esempio la promozione dello sport.

D: Entro quando deve essere effettuato il versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio?
R: Il versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio da parte delle associazioni sportive dilettantistiche deve essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. In linea generale, il diritto camerale deve essere corrisposto entro il 30 giugno o entro il 31 luglio con una maggiorazione dello 0,40%.

D: Quali modelli devono essere utilizzati per l'iscrizione al REA e per comunicare eventuali variazioni?
R: Per l'iscrizione al REA, l'associazione sportiva dilettantistica che svolge anche attività economica deve compilare, tramite le funzionalità di "ComUnica" in formato telematico, il Modello R, sezione A. Il Modello R può essere utilizzato anche nel caso di modifica dell'attività economica e dei dati dell'associazione (sezione B) o di cessazione di tutta l'attività economica nella provincia (sezione C).

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA